

**COMUNE DI MARTIRANO**  
**PROV. DI CATANZARO**

**Deliberazione di Consiglio Comunale**

<b>N. 08</b> <b>Del 13.07.2024</b>	<b>Oggetto: TARI 2024: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ( PEF ) E APPROVAZIONE TARIFFE.</b>
---------------------------------------	---

L'anno **Duemilaventiquattro** in Martirano il giorno tredici (**13**) del mese di **Luglio** dalle **ore 11,47 a seguire**, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 2429 del 05/07/2024 e successiva integrazione dell'ODG con avviso del 12/07/2024 prot. n.2536 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Sessione Ordinaria di 1^ Convocazione** nella **Sala Consiliare** .

All'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	<b>BARTOLOTTA FRANCESCO</b> <b>Sindaco</b>	X	
2	<b>CARULLO PIERO</b>	X	
3	<b>AIELLO ANTONELLO</b>		X
4	<b>MARINO GIUSEPPE VITTORIO</b>		X
5	<b>SCALESE GIOVANNA</b> <b>Presidente del Consiglio</b>	X	
6	<b>BARTOLOTTA PASQUALE</b>	X	
7	<b>LEPORE PASQUALE</b>		X
8	<b>STRANGES DIEGO LUCA</b>	X	
9	<b>SCALESE GINO</b>		X
10	<b>BURGO FLAVIO</b>	X	
11	<b>CUDA ANGELO</b>	X	

**Assegnati: 11**

**In carica: 11**

**Presenti: n. 7**

**Assenti: n. 4**

**Partecipa** con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale, in servizio a scavalco, Dr. Antonio Grutteria.**

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 23.10.2020 il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

**Visti** inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - a) *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
  - b) *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
  - c) *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

**Visto** l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

**Vista** quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

**Dato atto che,**

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Martirano non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC) e nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

**Vista** la Determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 07/2023 con la quale è stato affidato il servizio al fornitore Maggioli Tributi SpA con sede legale in Santarcangelo di Romagna, Partita IVA 02638260402 - società del Gruppo Maggioli SpA, per l'elaborazione del piano tariffario TARI, per la redazione del Piano Economico Finanziario (TARI) per il triennio 2023/2025 che prevede inoltre l'affiancamento all'ente in tutte le fasi necessarie alla predisposizione sia del PEF che delle Tariffe TARI, analisi Costi, Elaborazione Tariffe e assistenza tecnica

**Preso atto** che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025 è stato redatto dal fornitore Maggioli Tributi SpA - società del Gruppo Maggioli SpA, in ossequio alle disposizioni ARERA connesse all'elaborazione del piano tariffario TARI;

**Preso atto** quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

**Rilevato** che il Responsabile del Servizio ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

**Preso atto** che il Piano Economico Finanziario (**Allegato A**) per l'anno 2024 ammonta ad € 149.552,00;

**Considerato** che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così quantificate:

- € 486,00 contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

**Dato quindi atto** che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024 complessivamente pari ad € **149.552,00** sono così ripartiti:

**COSTI FISSI** € **41.026,00**

**COSTI VARIABILI** € **108.526,00**

Che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

77,15 a carico delle utenze domestiche;

22,85 a carico delle utenze non domestiche;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Vista** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e non domestiche.

**Dato atto** del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

**Dato altresì** atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che "... *Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024.*

- Con emendamento al cd. "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, **il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024;**

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

**Vista** la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- a) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

**Richiamato, inoltre**, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria reso con verbale n. 9 del 12.07.2024;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

**Con voti:** favorevoli: 7, contrari: 0; astenuti: 0, resi in forma palese da n. 7 Consiglieri votanti su n. 7 Consiglieri presenti di n. 11 assegnati ed in carica;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

- 1) Di prendere atto del PEF pluriennale 2024-2025 e del PEF 2024 per la determinazione delle tariffe TARI 2024, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il PEF (TARI) 2024 riportato **nell'Allegato A)** e di dare atto che il gettito complessivo della tassa rifiuti ammonta ad € 149.552,12;
- 3) di prendere atto dell'avvenuta validazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'**Allegato A)**, quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 4) di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, riportate nell' **Allegato B)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- 7) di dare quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono le seguenti:

Rata Unica 30.09.2024

  - 1^ rata 30.09.2024

- 2^ rata 31.10.2024

8) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per **l'anno 2024**, con voti favorevoli n. 7; contrari n. 0, astenuti 0 espressi in forma palese da n. 7 consiglieri votanti su n. 7 consiglieri presenti di n. 11 assegnati ed in carica;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Antonio Grutteria

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 16/07/2024 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

( ) diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

( X ) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 16/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Antonio Grutteria

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Martirano, 16/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Antonio Grutteria

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39. La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Martirano.



